



COMUNE DI NICOSIA

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 33 DEL 30/11/2013

Oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - Approvazione tariffe TARSU per l'anno 2013.

Il Sindaco

Visto il Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data 28/07/1995, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Rilevato che :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 25 novembre 2013, esecutiva, è stato approvato, per l'anno 2013, il passaggio da TARES a TARSU, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-*quater*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), e stabilito, nel contempo, di applicare il regime di tassazione TARSU di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/1993 quale prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti in sostituzione della TARES ex art. 14 del D.L. n. 201/2011 (conv. in Legge n. 214/2011);
- l'art. 4 della Legge regionale n. 9 del 2010 impone ai comuni siciliani l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il ritorno al regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, non preclude l'applicazione della maggiorazione TARES a favore dello Stato;
- questo Comune, sino a tutto l'anno 2012, ha applicato la tassa smaltimento rifiuti di cui al Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto l'art.1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)" il quale, per l'anno 2013, ha differito al 30 giugno 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.35, la quale ha differito tale termine al 30 settembre 2013;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013) il quale ha da ultimo prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Constatato che, per questo Ente, il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe TARSU da applicare per l'anno 2013 viene stabilito, dalla normativa vigente in materia, entro il 30 novembre 2013;

Visionato il Progetto Tecnico Economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2013, proposta dal 3° Settore, responsabile del servizio, che sviluppa una spesa per un totale complessivo di € 1.667.012,96 (€ 1.515.466,33 + € 151.546,63 per Iva al 10 %), con riduzione dei costi di gestione rispetto ai costi del servizio di gestione dei rifiuti desunti dal Piano finanziario approvato, per l'anno 2012, con delibera CC n. 63 del 10 ottobre 2012, per € 1.771.228,10 (€ 1.610.207,36 + Iva al 10% € 161.020,74);

Considerato:

- che corre obbligo dover stabilire entro i termini di legge le tariffe da applicare per l'anno 2013;
- che, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio ed il rispetto della richiamata normativa regionale (l'art. 4 della Legge regionale n. 9 del 2010) deve assicurarsi al Bilancio comunale un gettito della tassa per € 1.667.012,96, comprensivo di IVA al 10% e addizionale ex ECA;

Preso atto che la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2012 è stato pari al 100%, come risulta dal Rendiconto dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16 maggio 2013;

Vista la delibera di Consiglio Comunale al n. 93 del 30/11/2013 di approvazione del Progetto Tecnico Economico per l'anno 2013, attinente i costi di gestione del servizio;

Ritenuto, altresì, di dover procedere ad una riduzione delle tariffe nel rispetto dell'obbligo di copertura totale del costo del servizio, come richiede la legislazione vigente in materia e, in conseguenza dover determinare le tariffe di che trattasi;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'articolo 13 della Legge Regionale n. 7/92 come modificato dalla Legge Regionale n. 26/93;

Visto l'articolo 33 della Legge Regionale n. 26/93;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato.

di dare atto che per l'anno 2013, in attuazione del deliberato al n. 91/2013 del Consiglio Comunale, in virtù di quanto nell'articolo 5, comma 4-*quater*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), sarà applicata la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 quale prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti in sostituzione della TARES ex art. 14 del D.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011).

di dare atto che questo Ente si è avvalso, per l'anno 2013, della facoltà concessa dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del D.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013) con reintroduzione, in deroga al citato comma 46, del regime di prelievo TARSU per come applicato nel 2012, giusta delibera C.C n. 91//2013 richiamata, con la applicazione delle addizionali ex ECA e Meca.

di prendere atto, in applicazione dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993 e del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti, del quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risulta stimato dal competente UTC, per l'anno 2013, per un totale complessivo di € 1.667.012,96, ed approvato dal competente Organo consiliare.

di dare atto che per l'anno 2013, in virtù della normativa in materia e degli atti adottati da questo Ente, trova applicazione il Regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28 luglio 1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

di considerare i versamenti già effettuati dai contribuenti, a titolo di TARES 2013, come acconti sul dovuto a titolo di Tassa smaltimento rifiuti (TARSU 2013), stabilendo che l'eventuale conguaglio per quanto risultante a credito, rispetto all'anno precedente, sarà regolato sulla rata saldo anno 2013.

di dare atto che per l'anno 2013, la maggiorazione prevista per legge, pari ad € 0,30 per metro quadro, è riservata allo Stato ed è versata secondo le disposizioni di cui all'art. 10 comma 2 lett. c), del D.L. 08/04/2013 n. 35 convertito con modifiche nella legge 06.06.2013 n. 64.

di ridurre per l'anno 2013, nella misura del 6,57%, le tariffe in vigore per l'anno 2012 relative ai locali ed alle aree scoperte soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto del nuovo Progetto Tecnico ed Economico, approvato dal Consiglio Comunale con deliberato n. 93 del 30/11/2013.

di approvare, consequenzialmente, le seguenti tariffe, da applicare per l'anno 2013, relative ai locali ed alle aree scoperte, soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di fissarle nel modo che segue:

TARIFFE TARSU ANNO 2013

Categoria	Denominazione categoria riferita al decreto legislativo 507/93 e tariffa applicabile €/mq per l'anno 2013
-----------	---

- A** Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sali teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare **€ 4,34**
- B** Complessi commerciali all'ingrosso o con superficie espositive, aree ricreative, turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati, distributori di carburanti **€ 2,98**
- C** Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze esercizi alberghieri
 - **C1** abitazioni civili e pertinenze, assistenza e beneficenza **€ 2,51**
 - **C1a** abitazioni con unico occupante, a disposizione e residente estero con riduzione del 33,33% **€ 1,67**
 - **C1b** abitazioni fuori zona o in ricostruzione **€ 0,00**
 - **C1c** abitazione fuori area di raccolta da ml 0 a 500 con riduzione del 60% **€ 1,02**
 - **C1d** abitazione fuori l'area di raccolta da ml 501 a ml 1000 con riduzione dell'75% **€ 0,64**
 - **C1e** abitazione fuori l'area di raccolta oltre ml 1000 con riduzione dell'85% **€ 0,37**
 - **C2** alberghi ed hotel **€ 5,91**
 - **C3** caserme, carceri, ospedali e case di riposo **€ 4,93**
- D** Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelli di cui alla lettera B, E, F.
 - **D1** Circoli sportivi e ricreativi, studi professionali, studi medici, uffici pubblici e privati **€ 5,03**
 - **D2** Sale giochi, discoteche e videogiochi **€ 4,74**
- E** Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili
 - **E1** Negozi di beni durevoli di vendita all'ingrosso e al dettaglio, negozi, parrucchieri estetisti farmacie **€ 5,33**
 - **E2** Botteghe e laboratori artigianali **€ 6,20**
- F** Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Pubblici esercizi, trattorie, ristoranti, bar ecc. **€ 6,71**
- Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe previste per i locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa o qualitativa a produrre rifiuti.

Il Sindaco
Dott. Sergio Malfitano

